

## DISPONIBILE ALL'ADOZIONE NON VUOL DIRE IDONEO. IL CASO USA: BAMBINI ADOTTATI E CEDUTI SUL WEB

Nell'articolo "L'Aibi vuole eliminare l'accertamento dell'idoneità degli aspiranti adottanti", pubblicato sul n. 176, 2011 di questa rivista, avevamo assunto una posizione nettamente contraria alla proposta avanzata da Mario Griffini, Presidente dell'associazione Amici dei bambini che, come era stato riferito da *Avvenire* e da *La Stampa* del 17 settembre 2011, voleva – addirittura – «cancellare i Tribunali per i minorenni dalla procedura di idoneità per le adozioni», affermando – incredibile ma vero – che «una coppia disponibile all'adozione è già di per sé idonea». Aveva quindi precisato che «le coppie non vanno selezionate, ma accompagnate». Aveva inoltre affermato che «semplificare le procedure per l'adozione riporterebbe equilibrio ed eviterebbe scelte egoistiche».

Da parte nostra avevamo rilevato che «dalle analisi delle adozioni fallite a causa dell'inidoneità assoluta del o dei genitori adottivi risulta in modo incontrovertibile la necessità di una rigorosa selezione/preparazione degli aspiranti adottanti, procedura sempre sostenuta dall'Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), funzionante ininterrottamente dal 1962, nonché da numerose altre organizzazioni di base e dai magistrati e dagli studiosi attenti ai problemi reali dei minori».

Inoltre fra le situazioni che dimostrano l'insostenibilità della succitata affermazione di Griffini secondo cui «una coppia disponibile all'adozione è già di per sé idonea», avevamo ricordato la vicenda dei minori X e Y, adottati con il metodo "fai da te" da una coppia appartenente all'alta società del capoluogo piemontese e che nel provvedimento del loro allontanamento dai genitori adottivi assunto dal Tribunale per i minorenni di Torino era stato rilevato che «la pluralità delle fratture, ecchimosi, lesioni di ogni genere risultate sul corpo del bambino [si tratta del minore X, ndr] depongono per una altrettanto pluralità di episodi causali», nonché «l'uso sistematico di punizioni corporali tutt'altro che lievi». Nella stessa sentenza veniva segnalato che il minore Y si era chiuso da solo «nel box della doccia per quattro giorni e ivi, per quattro giorni, era rimasto senza mangiare e senza dormire e senza che i genitori, rivolgendosi magari a terzi più avveduti, in alcun

*modo intervenissero per far cessare tale straziante dimostrazione di bisogno di attenzione e di rifiuto della situazione».*

Inoltre nel medesimo nostro articolo avevamo riferito la terribile vicenda descritta nell'articolo "Hanno adottato dieci figli per torturarli e ucciderli", pubblicato su *La Domenica del Corriere* del 20 febbraio 1975 in cui erano coinvolti un medico danese e la moglie infermiera, nonché l'ampia risonanza delle violenze inflitte ai minori adottati e cresciuti (in totale 76 quasi tutti con handicap fisici e psichici) dai coniugi Nason negli Stati Uniti.

Avevamo anche sottolineato nell'articolo "Adozione: diritto dei bambini soli e senza famiglia, non degli adulti che vogliono un figlio", pubblicato nel notiziario dell'Anfaa del n. 180, 2012 di *Prospettive assistenziali*, che «premesse indispensabile per un felice inserimento del minore, spesso già duramente provato dalle privazioni e dalle sofferenze subite, è un'accurata preparazione e selezione degli aspiranti coniugi adottivi che richiede dunque una conoscenza approfondita della loro personalità, della loro situazione ambientale, dei loro rapporti con i propri familiari, da acquisire anche attraverso incontri e visite domiciliari. È importante accertare, ad esempio, se la coppia abbia accettato la propria sterilità (che è, attualmente, il principale motivo delle domande di adozione) e se abbia maturato la consapevolezza che il figlio adottato non è il sostituto di quello che non ha potuto procreare, ma è il suo figlio a tutti gli effetti: se abbia pienamente compreso il vero significato della relazione familiare che deriva dai legami affettivi e reciprocamente formativi che si instaurano tra genitori e figli, a prescindere dal dato puramente biologico».

Anche nel 6° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, sottoscritto da 82 organizzazioni che compongono il gruppo di lavoro coordinato da Save the Children, si rileva che «i bambini adottati sono sempre più spesso bambini con bisogni speciali perché grandi o con problemi di salute o fortemente traumatizzati, che hanno bisogno di genitori con "risorse altrettanto speciali", precisando che anche nel documento conclusivo

della Commissione parlamentare infanzia viene evidenziata "l'assenza di adeguati percorsi di accompagnamento delle coppie nel periodo post-adoattivo, come già accennato, in cui massima è la richiesta da parte della famiglia di supporto psicologico e di assistenza anche materiale in presenza di bambini difficili o anche soltanto in età già scolare".

### L'inchiesta della Reuters

La necessità della rigorosa selezione/preparazione degli aspiranti genitori adottivi emerge, purtroppo, dall'articolo "Stati Uniti: adottati e ceduti sul Web", pubblicato su *Avvenire* dell'11 settembre 2013 che riportiamo integralmente: «Adottati e poi "regalati" online perché i genitori non li vogliono più. Un'inchiesta della Reuters ha messo in luce una realtà agghiacciante: la presenza negli Usa di una rete – diffusa sul Web attraverso Facebook, Yahoo! o altre piattaforme – che aiuta i genitori a sbarazzarsi dei bambini adottivi. Ovviamente nella maggioranza dei casi questi gruppi virtuali, che si propongono come mediatori tra la "vecchia" e la "nuova" famiglia, operano in modo illegale. Ed espongono i piccoli al rischio di finir preda di pedofili o trafficanti.

«L'indagine parte dalla storia di Quita, una ragazza di 16 anni con problemi comportamen-

tali, adottata in Liberia due anni fa da una coppia di Wisconsin, i Puchalla. Quando i genitori decisero di abbandonarla, fecero mettere un annuncio su Internet con tanto di foto dell'adolescente e in meno di due giorni trovarono una coppia dell'Illinois, Nicole e Cakvin Eason disponibili ad adottarla. Poche settimane dopo i genitori di Quita consegnarono la ragazza alla coppia: nessun avvocato o rappresentante delle agenzie di adozioni. Solo la dichiarazione notarile di rinuncia da parte della "vecchia" famiglia. Dopo diversi tentativi frustrati di avere notizie di Quita, i Puchalla allertarono la polizia. Scoprirono così che i nuovi genitori erano scomparsi e che in passato avevano una lunga serie di denunce per violenza e abusi. L'inchiesta però ha rilevato come il caso di Quita non sia l'unico: sono stati individuati 5.029 "offerte" virtuali, scritte e diffuse via Internet negli ultimi cinque anni, da parte di genitori adottivi pentiti.

«Come una donna del Nebraska che, dopo aver preso un 11enne dal Guatemala, ha scritto sul Web: "Mi vergogno a dirlo, ma odio questo bambino". L'età dei piccoli è variabile: si va dai 6 fino ai 14 anni. In seguito all'inchiesta della Reuters, Yahoo! ha provveduto a chiudere il gruppo online che "pubblicizzava" i bambini. Troppi altri annunci però continuano a "navigare" sul Web».

### Considerazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato... (segue dalla pag. 36)

legislativo n. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati ex articolo 433 del Codice civile».

Viene altresì precisato che «tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse cui può potenzialmente attingere». Tuttavia nella sentenza non sono precisate quali siano dette risorse e non sono nemmeno indicate le possibilità di utilizzo. Viene però giustamente puntualizzato che le stesse risorse non possono essere utilizzate per contribuire al pagamento della retta di ricovero (5).

Ciò premesso è singolare che la frase «criteri ulteriori di selezione dei beneficiari» venga intesa in senso diametralmente opposto rispet-

to a quanto stabilito dal legislatore. Infatti la parola «selezione» ha l'evidente significato di scelta, di riduzione del numero dei beneficiari e non, come interpreta il Consiglio di Stato, di estensione dell'ambito degli interventi previsti dal decreto legislativo 109/1998.

D'altra parte l'asserita estensione contrasta con l'articolo 23 della Costituzione in base al quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», tenuto conto che i Comuni non hanno alcun potere legislativo.

Riteniamo pertanto che gli enti preposti alla gestione dei servizi socio-assistenziali abbiano la facoltà di prendere in considerazione solo una parte dei componenti del nucleo familiare, ad esempio non tener conto, nei casi di assistenza a persona autosufficiente, delle risorse economiche di uno o più congiunti conviventi.

(5) Nella sentenza in oggetto viene riportato il 6° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998 che sancisce il divieto per gli enti pubblici di pretendere contributi economici dai congiunti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile.